



## Consulenti del Lavoro

▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**  
 Viale del Caravaggio 84  
 00147 Roma  
 Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282  
 email [consigli nazionale@consulentidellavoro.it](mailto:consigli nazionale@consulentidellavoro.it)  
 e-mail pec [consigli nazionale@consulentidellavoropec.it](mailto:consigli nazionale@consulentidellavoropec.it)  
 C.F.: 80148330584



Roma, 9 ottobre 2020

VIA EMAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei  
 Consulenti del Lavoro  
 LL. II.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori  
 dei Conti del Consiglio Nazionale  
 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
 LL. II.

### Oggetto: notifiche relative ai provvedimenti disciplinari.

A seguito delle numerose richieste di aggiornamento dell'Albo unico nazionale, conseguenti all'assunzione di provvedimenti disciplinari, si ritiene utile richiamare l'attenzione sulle disposizioni contenute nel Regolamento delle procedure disciplinari<sup>1</sup>. L'art. 24 del regolamento prevede che *“la decisione del Consiglio di disciplina territoriale sia notificata a mezzo della posta elettronica certificata del Consiglio di Disciplina territoriale o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dal deposito, all'incollato ed al Consiglio Provinciale, nonché, nella sola ipotesi in cui la decisione riconosca responsabilità disciplinare, anche ai soggetti indicati nell'art. 36 della legge 12/1979”*. E notificata, inoltre, all'esponente.

L'art. 14 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, stabilisce che *“Il Consiglio Provinciale cura la tenuta dell'albo dei Consulenti della provincia; provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone comunicazione all'Ispettorato del lavoro della provincia, al Consiglio Nazionale e al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale”*.

Orbene, ai sensi delle citate disposizioni, sono i Consigli Provinciali che devono provvedere a compiere le annotazioni relative alle iscrizioni, alle sospensioni, alle variazioni di dati anagrafici ed alle cancellazioni sull'Albo e comunicare al Consiglio Nazionale l'avvenuta variazione.

---

<sup>1</sup>Approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera n. 310 del 25 settembre 2014 e modificato con Delibera n. 229 del 13 giugno 2019.



I Consigli Provinciali che utilizzano l'Albo telematico in uso presso il Consiglio Nazionale possono assolvere all'obbligo di comunicazione mediante inserimento delle variazioni sul proprio Albo.

L'applicativo provvederà in automatico ad aggiornare i dati dell'Albo unico nazionale.

I Consigli Provinciali che non hanno l'Albo telematico devono inviare le comunicazioni relative alle variazioni di cui all'art. 14 della L. n. 12/1979 a mezzo pec.

In particolare, per i provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione, i Consigli Provinciali dovranno aver cura di comunicare:

- Dati identificativi dell'Iscritto;
- Data di decorrenza della sospensione;
- Data di termine della sospensione

Ciò al fine di consentire a questo Consiglio di aggiornare tempestivamente l'Albo unico nazionale.

In merito ai provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione, si richiama, infine, la comunicazione prot. n. 2746 del 17 marzo 2020, che al punto 3 "Procedimenti disciplinari", informa che il Consiglio Nazionale ha adottato, a causa dell'emergenza sanitaria, una delibera di modifica del termine relativo all'esecutività delle decisioni dei consigli di disciplina territoriali da 90 a 180 giorni.

Si ritiene, pertanto, che tale periodo debba essere applicato fino a quando non cesserà lo stato di emergenza dichiarato dal Governo.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Francesca Maione

FM/FD/vs